

**Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata**

Art. 1.	Finalità .....	2
Art. 2.	Sistema Informativo.....	2
Art. 3.	Tornate di Valutazione e Indicatori .....	2
Art. 4.	Procedure di Valutazione.....	2
Art. 5.	Soggetti Valutati .....	3
Art. 6.	Autovalutatori e Referenti .....	3
Art. 7.	Dati Trattati dal Sistema .....	3
Art. 8.	Indicatori dei Soggetti Valutati.....	4
Art. 9.	Indicatori Aggregati .....	4
Art. 10.	Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati.....	4
Art. 11.	Rettifica dei Dati .....	4
Art. 12.	Diritti degli Interessati .....	4
Art. 13.	Periodo di Conservazione .....	5

## **Art. 1. Finalità**

La Scuola IMT Alti Studi Lucca, nel seguito indicata semplicemente come "Scuola", intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a) Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57) e successive evoluzioni.
- b) Relativamente alle aree bibliometriche, modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e successive evoluzioni.
- c) Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120), e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 2. Sistema Informativo**

Per gli scopi di cui all'art. 1, la Scuola adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come "Sistema" e disponibile all'indirizzo <https://www.supportocrui.it>.

## **Art. 3. Tornate di Valutazione e Indicatori**

Utilizzando il Sistema, la Scuola conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca della Scuola, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente alla Scuola.

## **Art. 4. Procedure di Valutazione**

Nell'ambito di una tornata di valutazione la Scuola attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

*Emanato con DD n. 09157(327)I.3.23.10.2019  
Rep. Albo on line n. 09158(297)I.7.23.10.2019*

1. Procedure di Autovalutazione: sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica della Scuola di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna: sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste alla Scuola nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte della Scuola dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

#### **Art. 5. Soggetti Valutati**

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

#### **Art. 6. Autovalutatori e Referenti**

La Scuola individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli della Scuola che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Tra questi, la Scuola individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

#### **Art. 7. Dati Trattati dal Sistema**

Il Titolare del trattamento dati è la Scuola, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata.

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dalla Scuola al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dalla Scuola al responsabile.
3. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dalla Scuola al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Se la Scuola adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
  - a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale della Scuola di appartenenza, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dalla Scuola al responsabile;
  - b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca della Scuola; dato personale fornito dalla Scuola al responsabile.
5. Se la Scuola non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: metadati dei prodotti della ricerca forniti dalla Scuola in formato elettronico e raccolti presso gli interessati.
6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dalla Scuola al responsabile.

### **Art. 8. Indicatori dei Soggetti Valutati**

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

### **Art. 9. Indicatori Aggregati**

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca della Scuola, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dalla Scuola.

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

### **Art. 10. Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati**

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte della Scuola (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dalla Scuola gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti alla Scuola. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

### **Art. 11. Rettifica dei Dati**

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dalla Scuola.
2. Se la Scuola adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.
3. Se la Scuola non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: ciascun interessato può richiedere la rettifica e l'integrazione dei metadati dei propri prodotti della ricerca rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dalla Scuola.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

### **Art. 12. Diritti degli Interessati**

La Scuola fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore della Scuola o di un suo delegato.

### **Art. 13. Periodo di Conservazione**

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. e b. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell'art. 1.